

BGer 1P.489/2005 vom 20. September 2005

Bundesgericht, 2005-09-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1P.489_2005

FR: TF 1P.489/2005 du 20 septembre 2005

IT: TF 1P.489/2005 del 20 settembre 2005

Regeste

procedimento penale (istanza di promozione dell'accusa) | Procedura penale

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 II 58 consid. 1, 130 II 65 consid. 1).

E. 1.2

Il ricorso di diritto pubblico, tempestivo, inoltrato contro una decisione cantonale di ultima istanza e fondato su una pretesa, non meglio precisata violazione degli art. 9, 10, 29 Cost. e 6 CEDU è, in linea di principio, ammissibile giusta gli art. 84 cpv. 1 lett. a e 87 OG .

E. 1.3

Salvo eccezioni qui non ricorrenti, il ricorso di diritto pubblico ha natura meramente cassatoria: le conclusioni ricorsuali che vanno oltre questo fine, e cioè la richiesta di ordinare la riforma del giudizio impugnato "come a suo tempo richiesto", ossia come formulato nella sua denuncia, sono pertanto inammissibili (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1 e rinvii).

E. 1.4

Il ricorrente si limita a rilevare che la sua legittimazione sarebbe pacifica, poiché leso nella sua veste di libero cittadino e nei suoi legittimi interessi. A torto.

E. 1.4.1

Secondo l' art. 88 OG , il diritto di presentare un ricorso di diritto pubblico spetta ai privati che si trovano lesi nei loro diritti da decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. E' irrilevante la circostanza ch'essi avessero qualità di parte nella sede cantonale (DTF 125 I 253 consid. 1b, 123 I 279 consid. 3b). Per costante giurisprudenza, il denunciante, la parte lesa o la parte civile, cui manca - come nella fattispecie per i reati invocati - la qualità di vittima, vale a dire di persona direttamente lesa nell'integrità fisica, sessuale o psichica da un reato, ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati, del 4 ottobre 1991 (LAV; RS 312.5; cfr. art. 2 cpv. 1), non sono, di massima, legittimati a impugnare nel merito decisioni concernenti procedimenti penali nei quali erano, in quella veste, interessati. Essi non sono in particolare legittimati a impugnare i giudizi con cui è stato pronunciato l'abbandono di un procedimento penale o è stata respinta la loro istanza di apertura dell'istruzione formale o di promozione dell'accusa. La pretesa punitiva spetta infatti unicamente allo Stato ed essi non

possono quindi prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell' art. 88 OG (DTF 128 I 218 consid. 1.1, 125 I 253 consid. 1b e rinvii; Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, pag. 812, n. 3820 segg.). Le citate persone non possono pertanto rimproverare all'autorità cantonale di aver violato la costituzione, segnatamente il divieto dell'arbitrio nell'applicare la legge, nell'accertare i fatti, nel valutare le prove o nell'apprezzarne la rilevanza (DTF 125 I 253 consid. 1b, 126 I 97 consid. 1).

E. 1.4.2

Indipendentemente dalla carenza di legittimazione nel merito, il leso o il denunciante può tuttavia censurare la violazione delle garanzie procedurali che il diritto cantonale o gli art. 29 seg. Cost. e 6 CEDU gli conferiscono quale parte, sempreché tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale. Il leso o il denunciante può pertanto far valere, ad esempio, che il ricorso non sarebbe stato esaminato a torto nel merito, ch'egli non sarebbe stato sentito, che gli sarebbe stata negata la possibilità di consultare gli atti o che non gli sarebbe stata riconosciuta, a torto, la qualità di danneggiato (DTF 128 I 218 consid. 1.1, 122 I 267 consid. 1b, 121 IV 317 consid. 3b). In tal caso, un interesse giuridicamente protetto secondo l' art. 88 OG non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto del denunciante di partecipare alla procedura. Il diritto di invocare le garanzie procedurali non permette tuttavia al ricorrente di rimettere in discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito; il ricorso di diritto pubblico non può quindi riguardare questioni strettamente connesse con il merito della vertenza, quali in particolare il rifiuto di assumere una prova in base alla sua irrilevanza o al suo apprezzamento anticipato o l'obbligo dell'autorità di motivare sufficientemente la decisione (DTF 120 Ia 227 consid. 1, 119 Ib 305 consid. 3, 117 Ia 90 consid. 4a). Il giudizio su tali quesiti non può infatti essere distinto da quello sul merito che tuttavia il leso o denunciante non è legittimato a impugnare (DTF 120 Ia 157 consid. 2a/bb; sentenza 1P.636/1998 del 6 dicembre 1999, apparsa in RDAT I-2000, n. 53 pag. 498).

E. 1.4.3

Il ricorrente fa valere, limitandosi peraltro a rinviare semplicemente ad atti allegati al gravame, e quindi in maniera inammissibile visto che la motivazione del gravame deve figurare nell'atto di ricorso medesimo (DTF 129 I 113 consid. 2.1, 115 Ia 27 consid. 4a pag. 30), che la Corte cantonale, non accertando l'asserita sottrazione di documenti da parte di funzionari del Comune e, pertanto un loro preteso comportamento illecito, avrebbe applicato in maniera arbitraria le norme cantonali, del resto neppure indicate, e valutato erratamente le prove agli atti. Secondo il ricorrente, la Corte cantonale avrebbe valutato arbitrariamente la fattispecie emanando quindi una decisione arbitraria nel suo risultato.

E. 1.4.4

Il ricorrente, cui manca la qualità di vittima secondo l' art. 2 cpv. 1 LAV , si limita a rimettere in discussione il contestato giudizio di merito, censurando l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove e, in modo generale, l'esercizio del potere di apprezzamento che compete ai Giudici cantonali. Queste critiche, come quelle inerenti al merito dell'impugnato giudizio, non possono tuttavia essere proposte con un ricorso di diritto pubblico (cfr., sulla limitata legittimazione della vittima e del querelante a presentare un ricorso per cassazione, art. 269 e 270 lett. e, f e g PP; DTF 128 IV 232 consid. 3.2, 127 IV 189 consid. 2a; sentenza 6S.348/2003 del 12 novembre 2003). Ne segue che il ricorso non può essere esaminato nel merito.

E. 1.4.5

Del resto, come noto al ricorrente (v. sentenza 1P.210/2005 del 28 aprile 2005 nei suoi confronti), quando l'ultima autorità cantonale dichiara un ricorso irricevibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché l'autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali, in concreto quelli previsti dall' art. 186 CPP /TI (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2). Il ricorso, che non si esprime al riguardo, sarebbe quindi inammissibile anche per questo motivo.

E. 2.1

Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.

E. 3

La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.

E. 4

Comunicazione al ricorrente e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 20 settembre 2005 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il presidente: Il cancelliere:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.